

DELIBERA N. 386/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI VENEZIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 agosto 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre

2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la nota del 30 luglio 2020 (prot. n. 0328022) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Venezia, a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Enzo Bon per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale di Venezia in relazione all'invio via mail da parte dell'Ufficio stampa di una serie di comunicati stampa e alla pubblicazione sul profilo Twitter dell'ente di notizie. In particolare, il Comitato, ha rilevato che *“il Comune di Venezia – relativamente alle comunicazioni oggetto di segnalazione effettuate prima della data del 18 luglio 2020 – non è incorso nella violazione della citata disposizione normativa in quanto essa trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi”* e che *“relativamente alle comunicazioni effettuate nella data del 18 e del 19 luglio è da ritenersi esente da responsabilità in quanto tenuto in giornate (sabato e domenica) di difficile acquisizione della notizia di avvenuta pubblicazione del decreto [...]; medesima valutazione [...] anche per le comunicazioni effettuate nel corso della mattinata di lunedì 20 luglio”* e ha evidenziato *l'avvenuta rimozione delle comunicazioni effettuate [...] nelle giornate di sabato 18 luglio e domenica 19 luglio*. Il Comitato ha inoltre ritenuto che le comunicazioni oggetto di segnalazione effettuate dopo *“la mattinata del 20 luglio”* sono *“rispettose [...] dei requisiti di indispensabilità e impersonalità [...] in quanto lo stemma comunale appare senza ulteriori indicazioni di organi o uffici comunali, soddisfano [...] l'imprescindibile necessità di garantire l'autenticità della fonte del comunicato”* e ha pertanto proposto l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota, a firma del Direttore della Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo, con la quale il Comune di Venezia ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- sabato 18 luglio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di convocazione dei comizi elettorali e domenica 19 il direttore responsabile della testata giornalistica del Comune di Venezia non ha prestato servizio;

- lunedì 20 luglio, a seguito della verifica della pubblicazione del predetto decreto *“ha cambiato radicalmente la linea editoriale, attuando quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 e garantendo l'indispensabilità e l'impersonalità della comunicazione [...]”. A ulteriore riprova di ciò, il successivo incontro del Sindaco con i*

giornalisti in cui sono stati illustrati i lavori di intervento dopo i danni causati dall'acqua alta [...] è stato comunicato in forma assolutamente impersonale ed essenziale”;

- “pertanto da lunedì 20 luglio dopo le 11,40, una volta venuti a conoscenza della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l'ufficio stampa ha [...] operato in forma anonima e secondo il principio di indispensabilità”;

- “a maggior dimostrazione della buona fede dell'Ufficio che non appena si è venuti a conoscenza della pubblicazione del decreto in Gazzetta si è immediatamente provveduto ad eliminare tutti i tweet, i post su Facebook e le notizie pubblicate nelle 48 ore precedenti”;

PRESA VISIONE di copia delle mail inviate dall'Ufficio stampa del Comune di Venezia, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 20 luglio 2020, relative alle notizie *“Ponte della Zecca: il Sindaco Brugnaro [...]”, “Redentore 2020: il messaggio del Sindaco Brugnaro [...]”, “Toponomastica: intitolata a Beppe Cecchin l'area verde di via Orlanda”, “Fotonotizia. Il Sindaco incontra il pittore Mimmo Alfalone”, “Fotonotizia: la presidente del Consiglio comunale incontra i rappresentanti dell'associazione nazionale Venezia Giulia”, “Redentore 2020: nel pomeriggio nel canale della Giudecca le regate”, “La giunta stanZIA quasi due milioni di euro [...]”* allegate alla documentazione istruttoria;

PRESA VISIONE delle schermate relative a due pagine del profilo Twitter del Comune di Venezia, pubblicate in data 17 luglio 2020 e 19 luglio 2020, allegate alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'invio via mail dei comunicati stampa da parte dell'Ufficio stampa del Comune di Venezia e la pubblicazione di informazioni sul profilo Twitter dell'ente, oggetto di segnalazione, sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione adottate dall'amministrazione comunale di Venezia dopo il 18 luglio 2020 ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, effettuata dall'amministrazione comunale di Venezia attraverso l'invio via mail, in data 19 luglio e 20 luglio 2020, dei comunicati stampa e la pubblicazione sul profilo Twitter dell'ente appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a

soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

PRESO ATTO che il Comune di Venezia, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato che *“da lunedì 20, dopo le 11,40, una volta venuti a conoscenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’Ufficio Stampa dell’amministrazione ha [...] operato in forma anonima e secondo il principio di indispensabilità”* e che *“non appena si è venuti a conoscenza della pubblicazione del decreto in Gazzetta si è immediatamente provveduto ad eliminare tutti i tweet, i post su Facebook e le notizie pubblicate nelle 48 ore precedenti”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha accertato l’avvenuta rimozione dei *“delle comunicazioni che erano state in precedenza effettuate nelle giornate di sabato 18 e domenica 19”*;

RITENUTO che la rimozione di *“tutti i tweet, i post su Facebook e le notizie pubblicate nelle 48 ore precedenti”* e l’interruzione, da parte dell’amministrazione comunale, a partire dal 20 luglio 2020, ancora prima della ricezione della contestazione della violazione dell’art. 9 da parte del Comitato (pervenuta al Comune di Venezia in data 23 luglio 2020) dell’invio via mail di comunicati stampa non conformi ai requisiti previsti dall’articolo 9 della legge n. 28/2000 sono condotte idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Venezia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone